



# COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

(Provincia del Medio Campidano)

Via Trento, 2 – 09037 S.Gavino M.le

**Servizi Tecnologici, Edilizia Privata  
Manutenzioni, Agricoltura, Ambiente e  
Patrimonio**

**SERVIZIO AMBIENTE E ARREDO URBANO**

Codice Fiscale **82001790920**  
Partita IVA **00611440926**

Telefono **070 937491**  
Fax **070 9375013**

P.E.C. [affari generali.sangavino@pec.comunas.it](mailto:affari generali.sangavino@pec.comunas.it)  
Sito Web [www.comune.sangavinomonreale.vs.it](http://www.comune.sangavinomonreale.vs.it)

## REGOLAMENTO COMUNALE

### PER LA DISCIPLINA DELL' OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO A SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE CON DEHORS

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22/03/2013)



## Sommario

|  |    |
|--|----|
| ART. 1 OGGETTO .....   | 3  |
| ART. 2 DEFINIZIONI E TIPOLOGIE .....   | 3  |
| ART. 3 TIPOLOGIE e COMPOSIZIONE .....  | 3  |
| ART 4 - CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS .....                     | 3  |
| ART. 5 CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE.....  | 3  |
| ART. 6 ELEMENTI DI ARREDO (TIPOLOGIE, MATERIALI E COLORI). .....                                       | 5  |
| ART. 7 FIORIERE (TIPOLOGIE MATERIALE E COLORI).....  | 5  |
| ART. 8 ELEMENTI DI COPERTURA (TIPOLOGIE, MATERIALI E COLORI). .....                                    | 5  |
| ART. 9 ALTRE TIPOLOGIE DI COPERTURA - DEHORS CHIUSI (TIPOLOGIE, MATERIALI E COLORI). .....             | 6  |
| ART. 10 PUBBLICITA' SU ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS.....   | 7  |
| ART. 11 DENSITA' .....   | 7  |
| ART. 12 CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS" .....                    | 7  |
| ART.13 CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON "DEHORS" .....                          | 7  |
| ART. 14 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS" .....   | 8  |
| ART. 15 DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "DEHORS".....       | 8  |
| ART. 16 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE A COLLOCARE DEHORS .....   | 8  |
| ART. 17 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE E DIVIETO DI PROROGA .....   | 10 |
| ART. 18 OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO .....  | 10 |
| ART. 19 REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I "DEHORS" ..... | 10 |
| ART. 20 TARIFFE .....  | 11 |
| ART. 21 CONTROLLI .....  | 11 |
| ART. 22 SANZIONI .....   | 11 |
| ART. 23 ALTRE DISPOSIZIONI .....   | 11 |
| ART. 24 NORME FINALI E TRANSITORIE.....  | 11 |
| ART. 25 ENTRATA IN VIGORE .....  | 12 |

## ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors". Ai fini del presente si intende con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti gravante una servitù di uso pubblico riconosciuta a memoria d'uomo, quando sono prospicienti strade denominate.

## ART. 2 DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o, comunque, amovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

2. La durata del dehors può avere carattere annuale o stagionale.

Per **Dehors stagionale** si intende la struttura posta all'esterno per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi (nell'arco temporale dell'anno che va da aprile a ottobre);

Per **Dehors annuale** si intende la struttura posta all'esterno per al massimo un anno solare a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

3. Per area del dehors si intende l'area richiesta ed autorizzata dalla Pubblica Amministrazione.

4. Per altezza massima degli ingombri del dehors si intende l'altezza massima che possono raggiungere gli elementi costituenti lo stesso misurata dal piano di calpestio della sede veicolare e/o pedonale ove insiste l'installazione.

5. Per larghezza del dehors o dell'area si intende la dimensione dell'installazione misurata normalmente all'asse della viabilità su cui la stessa insiste.

6. Per lunghezza del dehors o dell'area si intende la dimensione dell'installazione misurata parallelamente all'asse della viabilità su cui la stessa insiste.

7. Per elemento di delimitazione spaziale si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi autorizzati, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

8. Non sono oggetto del presente Regolamento le strutture che abbiano il carattere della stabilità e della inamovibilità, che sono quindi vietate.

## ART. 3 TIPOLOGIE e COMPOSIZIONE

1. Gli elementi di cui al precedente articolo 2 comma 1 sono classificati come di seguito:

- Arredi di base: tavoli, sedie (poltroncine e panche), pannelli di delimitazione rimovibili, ombrelloni e tende a sbraccio.
- Strutture complementari di copertura e/o riparo.
- Strutture accessorie: pedane, elementi di delimitazione (pannelli, fioriere), stufe ad irraggiamento, cestini per raccolta rifiuti, impianti elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico sanitaria."

## ART 4 - CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS

Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione delle vigenti normative di classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi".

Al fine di garantire soluzioni unitarie, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori dei dehors, dovrà essere effettuata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli già utilizzati o previsti nella stessa piazza o nella stessa strada. In prossimità degli edifici vincolati, nelle piazze storiche e lungo gli assi storici dovranno essere ricercate soluzioni unitarie quanto a tipologie, materiali e colori di coperture, arredi e fioriere.

L'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche tipologie di arredo in aree in cui voglia ottenere una continuità stilistica e visiva. Tali aree saranno identificate con elenchi periodici; potranno altresì essere proposte da associazioni di commercianti interessati a valorizzare la propria zona, previa verifica con il competente Settore.

L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.

L'Amministrazione Comunale inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.

## ART. 5 CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE.

### 1. Delimitazione dell'area

Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi autorizzati, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato. Sono adottabili fioriere o recinzioni quali: cordoni, balaustre, pannelli paravento in vetro trasparente o similari (policarbonato, plexiglass, ecc.) con struttura di sostegno in metallo o in legno e con grigliati in legno o simili

sempre rimovibili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali tra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Le fioriere poste a delimitazione dell'area devono essere sempre piantumate.

Le recinzioni e i paraventi devono avere altezza massima di 1.60 mt. Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.

In caso di occupazione di suolo pubblico effettuata con arredi posti direttamente sull'area pubblica senza l'ausilio di pedane, si prevede l'obbligo di delimitare l'occupazione con elementi aventi le caratteristiche prescritte al precedente comma 1.

## 2. Pavimentazione dell'area

L'area interna alla delimitazione, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, dovrà essere di norma realizzata con una pedana, (verrà comunque valutato caso per caso in funzione della sicurezza, dell'accessibilità, del decoro e della viabilità, la possibilità di utilizzare direttamente il suolo pubblico), oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo a raso.

La pedana dovrà essere pavimentata preferibilmente in legno, trattato con impregnante idrorepellente o con materiali che ne riproducano l'effetto, di altezza massima di cm. 10 e/o comunque a livello del marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. L'accessibilità alla pedana dovrà avvenire per mezzo di una rampa con caratteristiche conformi alla Legge 13/89. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

L'eventuale ancoraggio provvisorio a terra delle strutture dovrà essere effettuato in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale amovibilità delle stesse.

Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni. Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ed ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiate. E' vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.

Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti.

Eventuali danni alle pavimentazioni dovranno essere immediatamente ripristinati a totale cura e carico del titolare dell'autorizzazione.

## 3. Elementi di arredo.

**Tavoli e sedie:** dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile. Nel Centro Storico tavoli e sedie dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento.

Cestini: è ammessa la collocazione di cestini purché in colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

**Pergolati :** pergolati devono essere progettati e realizzati in osservanza delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni e sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato. Tali strutture dovranno avere un peso proprio e permanente portato idoneamente dimensionato in relazione alle caratteristiche strutturali, altezza massima pari a m. 3 m, essere realizzati con strutture in legno, elementi metallici e simili.

## 4. Impianti.

**Impianti di climatizzazione/riscaldamento:** è consentita l'installazione di apparecchi omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici.

Sono ammessi impianti di riscaldamento amovibili del tipo a fungo alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg. o altri impianti di riscaldamento elettrici alogeni amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben aerati, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

**Impianto di illuminazione:** l'illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione  $\geq$  IP 55. Dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della vigente normativa e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehor.

Non è in genere ammesso l'uso di tubi fluorescenti. Le luci d'illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferenza e/o prevalenza sull'illuminazione pubblica, non dovranno contrastare con le eventuali diverse segnalazioni luminose pubbliche e arrecare danno e/o semplice fastidio visivo.

L'impianto di illuminazione dovrà essere alimentato dall'esercente ed eseguito in conformità con le vigenti norme.

## 5. Elementi di copertura.

La copertura è in via generale consentita con gli elementi specificati al relativo articolo. Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. Le coperture dovranno avere forma regolare e medesimo colore e dovranno avere altezza non superiore a mt. 3,20. In presenza di apparecchi riscaldanti le coperture dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

## 6. Norme generali.

Al fine di garantire soluzioni unitarie, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori dei dehors, dovrà essere effettuata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada, sempre che risultino conformi a quelli previsti dal presente regolamento. In prossimità degli edifici vincolati, nelle piazze storiche e lungo gli assi storici, indicati all'art. 6, comma 2, dovranno essere ricercate soluzioni unitarie quanto a tipologie, materiali e colori di coperture, arredi e fioriere.

Le strutture e tutti gli elementi dei dehors dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza e incolumità pubblica, e superamento delle barriere architettoniche.

### ART. 6 ELEMENTI DI ARREDO (TIPOLOGIE, MATERIALI E COLORI).

#### Tavoli e sedie

Potranno essere in acciaio inox, in metallo verniciato, in metallo con finitura satinata, in legno, ed in materie plastiche purché assemblate, scelti in armonia con il contesto ambientale in cui si inseriscono.

#### Pergolati

Struttura formata da graticci poggianti su pali a sostegno di piante rampicanti, non infissi al suolo.

È vietata ogni copertura plastica, industriale, con tettoie, onduline e simili.

Nei parchi e nei giardini si privilegiano montanti in legno o metalli smaltati.

Le piante devono essere oggetto di attenta e costante manutenzione; l'area tenuta pulita dalle foglie.

### ART. 7 FIORIERE (TIPOLOGIE MATERIALE E COLORI).

In generale il materiale per le fioriere dovrà essere scelto in accordo con le altre componenti del dehors e con l'ambiente circostante.

Le fioriere dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute non superiori ad mt. 1,20 di lunghezza e non dovranno superare i mt. 1,60 di altezza complessiva compresa l'essenza a dimora, non dovranno costituire pericolo o intralcio alla circolazione sia pedonale che veicolare e dovranno essere adornate con piante sempreverdi o essenze floreali tenute a regola d'arte.

Le forme e dimensioni dovranno essere scelte in relazione al contesto urbano e all'insieme degli arredi costituenti il dehors.

Non è ammesso l'impiego di essenze quali piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie, piante velenose.

Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti.

### ART. 8 ELEMENTI DI COPERTURA (TIPOLOGIE, MATERIALI E COLORI).

#### 1 Ombrelloni:

di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La struttura portante degli ombrelloni deve essere ancorata ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di 2,20 mt. dal suolo.

Dovranno avere una solida struttura in legno o metallo verniciato con colore coordinato con gli elementi di arredo urbano esistente, con palo centrale o laterale. Il telo di copertura dovrà essere opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore panna, ovvero con bande larghe di dimensione uguale o maggiore di cm. 10, in colori tradizionali, coordinati con il contesto e l'arredo urbano esistente. Per ogni esercizio commerciale gli ombrelloni saranno tra loro uguali o coordinati per dimensione, caratteristiche costruttive, colori e personalizzazioni.

#### 2 Tende a falda

a. **a telo teso:** costituite da uno o più teli retraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo. Dovranno essere adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate; gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici; non dovranno essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata.

È prevista l'eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale; le tende devono essere idonee a

proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.

L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2.30. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché anch'esse con estremità inferiori aventi un'altezza minima dal suolo di mt. 2.30. L'arretramento minimo misurato dalla verticale innalzata al filo esterno del marciapiede dovrà essere di almeno 30 cm.

- b. **a capottina** : costituite da struttura con telo avente forma di quarto di cerchio fissata alla parete tramite meccanismo di avvolgimento, con o senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo. Dovranno essere adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate; gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici; non dovranno essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata.

E' prevista l'eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale; le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.

L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2.30. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché anch'esse con estremità inferiori aventi un'altezza minima dal suolo di mt. 2.30. L'arretramento minimo misurato dalla verticale innalzata al filo esterno del marciapiede dovrà essere di almeno 30 cm.

### 3 Coperture

#### a. Copertura a doppia falda

- con struttura centrale di sostegno;
- con montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei due lati minori.

#### b. Coperture a capottina

- con struttura centrale di sostegno e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata;
- con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata. Non sono ammesse realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alle facciate degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati sui lati maggiori.

#### c. Copertura a padiglione:

- con struttura in metallo e/o in legno, a piccoli moduli accostati di pianta quadrata e copertura a piramide;
- a pianta centrale con struttura in metallo e/o in legno con copertura nervata e/o tesa.

#### d. Copertura a vela:

- costituita da telo acrilico o analogo, con montanti di appoggio al suolo in legno o metallo. Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e qualora esistano, delle cornici delle stesse.

#### e. Copertura a gazebo:

- con struttura in metallo e/o in legno, senza chiusure frontali o laterali, e copertura sostenuta da montanti semplicemente appoggiati al suolo, posta non in aderenza di facciata. I gazebo possono essere concessi in parchi o in aree di particolare ampiezza e pedonabilità.  
Dovranno avere altezza minima non inferiore a mt. 2,20. Sono vietate tutte le coperture plastiche, onduline, tipologie industriali ed affini. Nei parchi e nei giardini si privilegiano montanti in legno e metalli smaltati.

Non è consentito l'abbassamento verticale del telo di tende e coperture al di sotto di mt. 2,30 dal piano di calpestio.

### ART. 9 ALTRE TIPOLOGIE DI COPERTURA - DEHORS CHIUSI (TIPOLOGIE, MATERIALI E COLORI).

Si tratta di strutture composite, smontabili, stagionali o annuali, chiuse lateralmente e frontalmente da superfici rigide e trasparenti (aventi altezza superiore a mt. 1,50) e superiormente con elementi di copertura rigidi o flessibili, anche opachi.

E' vietata ogni infissione stabile e definitiva al suolo.

Tali installazioni sono consentite in aderenza ad un edificio e/o nello spazio di pertinenza ad un esercizio di somministrazione di cibo e bevande nel rispetto dello spazio necessario per il transito pedonale. La struttura non dovrà interferire in alcun modo con eventuali chiome di alberi e comunque dovrà distanziarsi di almeno mt. 1,20 dal tronco degli stessi.

L'altezza misurata alla linea di gronda non deve essere inferiore a mt. 2,30, ne' superiore a mt. 2,50. La linea di colmo dovrà possibilmente coincidere con la parte immediatamente superiore delle vetrine se presenti. L'inserimento su vetrine ad arco o di forma e dimensioni diverse e/o particolari sarà valutato caso per caso.

L'Amministrazione Comunale si riserva di dare ulteriori indicazioni estetiche e funzionali, in relazione ad effettive specificità riscontrate nella fase di presentazione.

Nel caso di copertura a vetri, questi dovranno avere una stratificazione interna che, in caso di rottura, impedisca la caduta dei frammenti. I vetri verticali dovranno essere antisfondamento.

I dehors chiusi potranno rimanere nella loro conformazione di chiusura solo in concomitanza con i mesi più freddi; nei mesi estivi dovranno essere opportunamente liberati nelle chiusure laterali.

Le forme da privilegiare sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale delle serre e delle verande a falda inclinata o a padiglione. La struttura deve essere il più possibile trasparente.

Possano essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento, a condizione che siano ben circostanziati sia nella forma che nell'ambientazione.

Nel centro storico e nelle aree di particolare interesse urbano si dovranno preferire montanti metallici a sezione contenuta; sono vietati gli allumini anodizzati (oro, argento e bronzo). Nei parchi e nei giardini sono autorizzate solo strutture in legno;

#### ART. 10 PUBBLICITA' SU ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS.

Su elementi e strutture componenti i dehors sono ammessi messaggi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio.

#### ART. 11 DENSITÀ

L'Amministrazione si riserva di stabilire, in alcune zone della città, un limite di occupazione del suolo pubblico, definendo delle aree di pertinenza e/o una percentuale di occupazione.

#### ART. 12 CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione alla somministrazione all'esterno con concessione dell'area pubblica o privata ad uso pubblico corrispondente.
2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili e, comunque, rimovibili.

#### ART.13 CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON "DEHORS"

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni e tappeti con eventuali strutture di copertura.
2. L'installazione di "dehors" è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che dispongano di servizi igienici in misura adeguata ai sensi della normativa igienico – sanitaria.
3. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma in adiacenza all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione dei dehors si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti, secondo i soggetti interessati.
4. La superficie massima del dehors non può essere superiore al 50% di quella totale dell'attività. Tale limitazione non opera, **fino al limite del 100% della superficie lorda dell'esercizio**, quando l'occupazione riguarda i soli arredi di base (tavolini, sedie e ombrelloni), fermo restando il rispetto di tutte le altre norme in materia di sicurezza, viabilità e igiene.
5. L'installazione di dehors non deve impedire in alcun modo la visibilità al traffico veicolare e non deve interferire con i flussi pedonali, nè occultare la segnaletica stradale verticale presente. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono pregiudicare e/o limitare l'accessibilità agli scivoli previsti per i diversamente abili o essere di ostacolo alla visuale di sicurezza per pedoni e veicoli.
6. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali: fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone eventualmente classificate o adibite a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.
7. Nelle aree pedonali anche a seguito di disposizioni particolari ed eccezionali, le occupazioni di suolo pubblico devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso e per passeggio pedonale maggiore o uguale a ml 3,50.

8. In corrispondenza di intersezioni stradali l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità del traffico veicolare e non deve essere d'ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli e deve mantenere una distanza minima dal filo marciapiede delimitante l'incrocio conforme alle prescrizioni del Codice della strada.
9. Non è consentito installare strutture di cui all'art. 3 lettere b) e c) su sede stradale veicolare, fatto salvo che le stesse non determinino intralcio o pregiudizio alla circolazione veicolare e pedonale.
10. L'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico **o altre attività di pubblico interesse**.
11. Le occupazioni, con elementi di cui all'art. 3 lettera a) sulle strade urbane, possono essere autorizzate solo stagionalmente e limitatamente alla fascia oraria serale a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo". E' altresì consentita l'occupazione di area pubblica, anche con pedana, nel caso di esercizi pubblici prospicienti piazze aventi idoneo sviluppo e profondità.
12. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti storici sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, **di cui al D.L.gs 42/2004**, se non previa autorizzazione della Soprintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
13. Al fine di garantire il transito pedonale deve essere lasciata libera un'adeguata fascia di spazio sul marciapiede tra gli elementi del dehor e ogni tipo di ostacolo (alberi, pali, panchine, buche e aiuole presenti sul marciapiede e simili);
14. Gli elementi che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere e non possono superare le dimensioni dell'area autorizzata.
15. La distanza dei dehors dal limitrofo margine di accessi agli immobili, pedonali o carrabili, non deve essere inferiore **a metri 0,50** fatta salva l'espressa deroga concessa dal proprietario di tali immobili adiacenti.
16. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate e simili, tali da costituire fonti di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili, e come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
17. L'Amministrazione Comunale, pur nel rispetto delle misure minime previste dal presente regolamento, può negare l'autorizzazione per motivi di igiene pubblica, di viabilità, di decoro urbano, di circolazione soprattutto pedonale e per altri motivi di pubblico interesse.

#### ART. 14 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors", nonché, lo spazio pubblico dato in concessione devono essere mantenuti, a cura del concessionario, in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti e contestualmente ripulito da ogni genere di rifiuti.
2. E' fatto, altresì, obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.  
L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
3. Il dehors non può essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
4. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, nonché, in occasione del periodo feriale dell'esercizio, tutti gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, a cura del concessionario titolare dell'esercizio, ad eccezione della pedana eventualmente autorizzata.
5. In caso di lavori sull'area o nel sottosuolo del sito del "dehors" e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, da parte della proprietà ove insiste l'occupazione, il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti.
6. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla contestazione con sollevamento di specifica sanzione amministrativa e provvedere alla rimozione con spese a carico dell'esercente.

#### ART. 15 DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio pubblico.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il settore competente provvederà all'esecuzione degli specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, previa semplice comunicazione di preventivo di spesa.

#### ART. 16 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE A COLLOCARE DEHORS

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico, deve ottenere la preventiva autorizzazione.
2. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo sull'apposito modulo corredato della ricevuta dei diritti di segreteria per istruttoria nella misura vigente al momento dell'istanza, al 6° Settore Tecnico – Edilizia Privata, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo oggetto dell'autorizzazione.

3. **Le domande in bollo contenente le generalità del titolare e/o del legale rappresentante, la residenza anagrafica e/o la sede legale, il codice fiscale e/o la Partita IVA del richiedente dovranno essere corredate della seguente documentazione:**

**a) Tre copie di un elaborato planimetrico progettuale in tavola unica contenente:**

- 1 Estratto di PUC con evidenziato l'ubicazione dell'immobile interessato all'installazione del dehors;
- 2 Rilievo tecnico contenente tutti i dettagli sulle dotazioni urbane e le caratteristiche degli immobili nel raggio di 20 m dal bordo più esterno del realizzando;
- 3 rappresentazione in scala 1:200 a firma di tecnico abilitato di planimetria dell'area urbana e di prospetti degli edifici alla strada;
- 4 Planimetria in scala 1:200, a firma di tecnico abilitato, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata, ivi comprese le griglie di raccolta della rete acque bianche cittadine, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi,
- 5 planimetria in scala 1:50 a firma di tecnico abilitato, nelle quali siano indicate le caratteristiche degli elementi che costituiscono il dehors, piante, prospetti e sezioni quotate.

**b) Tre copie Relazione a firma di tecnico abilitato, contenente:**

- 1 le specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e se previsti, pedane, delimitazioni, tettoie, pergolati, pensiline, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- 2 Dichiarazione che gli eventuali impianti saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- 3 Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 13 del 9/1/89 e successive modificazioni e integrazioni, che certifichi il rispetto della vigente normativa in materia di barriere architettoniche;
- 4 Dichiarazione asseverata che gli elementi e le attrezzature per la somministrazione di bevande ed alimenti saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene;
- 5 Dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati;

**c) Nel caso di COPERTURE di vario tipo, tende e pergolati:**

- 1 dichiarazione asseverata del progettista che le opere da realizzare sono prive di rilevanza per la pubblica incolumità in quanto hanno caratteristiche ed elementi costruttivi opportunamente dimensionati;

**d) Fotografie frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;**

**e) assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile, secondo i soggetti interessati, qualora l'occupazione dei dehors si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo;**

**f) dichiarazione a firma del richiedente di esonero dell'Ente da ogni responsabilità da eventuali danni che possano derivare a terzi dal dehors.**

**g) Valutazione di Impatto Acustico ambientale in triplice copia redatta da tecnico competente di acustica ai sensi della Legge 447/95, o in alternativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti che l'attività svolta non produce aumento della rumorosità nei confronti dei complessi abitativi limitrofi ai sensi della vigente D.G.R.;**

**h) atto di impegno contenente le seguenti condizioni:**

- impegno alla rimozione del dehors alla scadenza dell'autorizzazione e ripristino della situazione precedente;
- impegno, con spese a cura del titolare dell'autorizzazione, di rimozione del dehors, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione decida di organizzare una manifestazione sul luogo occupato dai dehors;
- impegno all'adeguata e costante pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;
- impegno a non destinare il dehors ad usi diversi da quello per cui viene concesso.

4. L'Ufficio preposto al rilascio della autorizzazione, richiede il parere di competenza al Servizio Polizia Municipale. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole espresso dal predetto ufficio, all'acquisizione dei tributi locali dovuti .

Sarà cura del proponente la successiva presentazione della DUAAP di natura commerciale sanitaria.

Gli estremi dell'autorizzazione e la superficie autorizzata devono essere riportati su apposita targhetta da applicare sulla parte antistante dell'esercizio pubblico.

5. Nel caso di pergolati, tettoie, pensiline e/o gazebo, dopo il rilascio dell'autorizzazione per la concreta realizzazione

di tali opere, il titolare del pubblico esercizio dovrà presentare al Settore Sportello Unico Edilizia, la comunicazione di inizio lavori ex art. 6 del D.P.R. 380/2001 corredata della dichiarazione di nomina ed accettazione della Direzione Lavori qualora non già depositata in atti.

#### ART. 17 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE E DIVIETO DI PROROGA

1. La concessione di occupazione di suolo per "dehors", è rilasciata a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, per una durata non superiore:
  - **6 mesi per i Dehors stagionali;**
  - **1 anno per i Dehors annuali** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.
2. L'occupazione di suolo pubblico per dehors potrà essere oggetto di una nuova autorizzazione previa presentazione nei sessanta giorni precedenti la scadenza, di apposita istanza corredata della seguente documentazione:
  - dichiarazione a firma del tecnico abilitato attestante la conformità del dehors rispetto a quello già in precedenza autorizzato e la corrispondenza dello stato dei luoghi in cui è inserito il dehors a quello del momento del primo rilascio dell'autorizzazione;
  - copia delle ricevute di pagamento delle tasse locali dovute;
  - copia della DUAAP di natura commerciale sanitaria.
3. Allo scadere del termine dell'autorizzazione e, qualora, la stessa non sia rinnovata, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento che costituisce il dehors dal suolo pubblico, lasciando l'area completamente sgombra e restituita alle condizioni originarie.

#### ART. 18 OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione alle aree concessionate;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo rinnovo già ottenuto prima della scadenza ai sensi dell'art. 11 del presente piano;
- alla scadenza della concessione l'occupazione dovrà essere integralmente rimossa ed il suolo restituito nel pristino stato;
- non dovrà essere arrecato alcun danno al selciato e l'occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti. Dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane, laddove previste;
- dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione.

#### ART. 19 REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I "DEHORS"

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento con provvedimento motivato per motivi di interesse pubblico dandone comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.
2. L'autorizzazione è, altresì revocata in caso di irregolarità accertate e inottemperanze al previo atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini e nei tempi indicati nell'atto di diffida medesimo.
3. L'autorizzazione può essere revocata, altresì, **previa diffida**, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
  - a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto presentato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
  - b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
  - c) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
  - d) vengano meno le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento;
  - e) l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
  - f) realizzazione di strutture fisse.
4. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) Ogni qual volta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative.
  - b) Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a spostare le strutture.
5. In caso di revoca o sospensione del provvedimento autorizzatorio, il titolare dell'esercizio pubblico è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo elemento che costituisce il dehors, lasciando lo spazio libero e sgombro da ogni cosa e nella piena disponibilità dell'ente pubblico o del privato.
  6. L'area dovrà essere restituita nelle condizioni originarie.

#### ART. 20 TARIFFE

Verranno applicate le tariffe approvate per la Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

#### ART. 21 CONTROLLI

L'amministrazione Comunale attraverso gli uffici preposti e in particolare attraverso il Comando VV. UU. potrà eseguire, nell'ambito della propria attività o su istanza di cittadini e comitati spontanei, appositi controlli al fine di verificare l'osservanza dello stato dei luoghi alle norme di legge e alle dichiarazioni dei proponenti.

A tal fine, i servizi interessati accertano *entro 7 giorni* dal ricevimento dell'istanza dei cittadini al fine di verificare eventuali violazioni e/o abusi mediante sopralluogo e verifica della documentazione amministrativa.

In presenza di sanzioni che prevedono la revoca, il relativo provvedimento dell'autorizzazione del dehors deve essere trasmesso al titolare dell'esercizio entro 20 gg. dall'accertamento delle violazioni e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, da parte del titolare dell'esercizio, dovrà avvenire entro 5 gg. lavorativi dalla notifica del provvedimento di revoca.

Nel caso di sospensione per lavori di pronto intervento provvede la P.A. nel rispetto dei tempi dettati dall'urgenza e dall'incolumità pubblica.

#### ART. 22 SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 25,00 ad € 500,00.

2. Le occupazioni abusive della superficie ossia prive dell'autorizzazione, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.

3. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive, ivi comprese le rimozioni, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

4. In tutti i restanti casi di occupazione abusiva (ad esempio: realizzazione di strutture fisse, maggiore superficie di quella autorizzata e/o oltre i limiti temporali di efficacia) l'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione immediata delle strutture, e trasmettere la corrispondente segnalazione, al Settore competente al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione emette un atto di diffida che intima la rimozione immediata delle strutture abusivamente installate.

Decorso inutilmente il tempo massimo di 15 giorni dalla notifica dell'atto di diffida, l'Amministrazione commina la sanzione della sospensione dell'attività di pubblico esercizio fino alla rimozione delle cause che hanno determinato la violazione.

5. In ogni caso e fermo restando la sospensione dell'attività di pubblico esercizio, l'Amministrazione procede alla rimozione e alla confisca del materiale rimosso, ove non si ottemperi nel termine di 15 giorni.

6. Per l'applicazione delle sanzioni non disciplinate esaurientemente dal presente regolamento si rimanda a quanto disciplinato nel Regolamento Comunale per le Sanzioni Amministrative vigente.

#### ART. 23 ALTRE DISPOSIZIONI

1. I titolari di autorizzazioni rilasciate secondo i criteri previgenti, devono adeguare le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro il termine di giorni 60 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sarà più possibile effettuare i rinnovi delle autorizzazioni scadute. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

#### ART. 24 NORME FINALI E TRANSITORIE

Tutti gli aggiornamenti normativi riferiti alle leggi richiamate nel presente regolamento si intendono automaticamente recepiti, ferma restando la necessità di adeguare il disciplinare medesimo alla nuova normativa qualora con essa contrastante.

Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione, ove necessario, entro un anno dall'applicazione dello stesso, previa consultazione e/o richiesta dei residenti e/o delle associazioni di categoria, utilizzando tutte le forme di concertazione



previste.

#### ART. 25 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione che lo approva ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.